



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1659/2024

Il Consiglio, nella seduta del 19.11.2024, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Antonio Sammarro;

Preso atto che con nota acquisita al protocollo n. 11974 del 18.09.2024 il Dott. Mattina Calogero ha diffidato e messo in mora il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria *“affinché utilizzi la graduatoria approvata con deliberazione n. 1677/2019/IV del 15.10.2019” in ragione della posizione assunta, ovvero n. 507 a trentasei posti dall’ultimo immesso in servizio, avendo appreso in occasione del ricorso in appello presentato al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 12090/2023, dalla memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato che riguardo al bando n. 6/2016 non erano stati coperti n. 23 posti concorsuali, al termine delle immissioni in servizio dei giudici nominati.”;*

La richiesta del Dott. Mattina muove, tra l’altro, dall’assunto che:

- *“la suddetta graduatoria non soggiace ad alcun termine di validità”;*
- *“in presenza di posizioni che si sono rese libere ab origine in ragione della preventiva rinuncia all'immissione in servizio da parte dei soggetti utilmente collocati in graduatoria quali vincitori della procedura concorsuale, l’Amministrazione è vincolata a coprire i suddetti posti utilizzando la graduatoria concorsuale ed immettendo in servizio i soggetti idonei meglio posizionati”;*
- *“ha la certezza di potere trarre beneficio dall'utilizzazione della graduatoria in questione, infatti:*
 - A) *tra decesso, supero del limite di età e nuovo collocamento in graduatoria, 7 candidati non possono essere più convocati;*
 - B) *altri 6 candidati nel corso del 2024 non potranno ricoprire la funzione di Giudice Tributario per limiti di età;*
 - C) *si evidenzia infine, che oltre cento candidati sui 438 posti di Giudice Tributario assegnati, non si sono presentati alla scelta della sede o avendo scelto la sede non hanno successivamente preso servizio ed in proporzione, su 23 posti da utilizzare, vi dovrebbero essere almeno sei rinunciatari”.*

Ritenuto che la domanda di immissione in servizio non possa essere accolta atteso che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5793/2024 del 18.06.2024 emessa su ricorso proposto dall’istante avverso la sentenza del TAR Lazio, Sezione quinta-bis, n. 12090/2023, ha efficacia vincolante e copre con efficacia di giudicato sia il dedotto che il deducibile; che in detta pronuncia risulta statuito che *“risulta infatti pacifico che egli non ricopre alcuna posizione utile, né in relazione ai posti originariamente banditi, in numero di 202, né per effetto del successivo allargamento a 461, né infine in ragione del*

giudicato favorevole di cui alla sentenza del 4 novembre 2020, n. 1138, del TAR Lazio, per effetto della quale il ricorrente risulta collocato alla posizione 507esima”; e che la graduatoria in cui il Dott. Mattina risulta inserito e basa i suoi assunti è divenuta inefficace per decorso del triennio previsto dalla legge e recepito dall’organo di autogoverno nel bando.

Come statuito infatti nella citata pronuncia “il termine normativamente previsto di efficacia si fonda su una presunzione legale di idoneità nel tempo delle prove concorsuali a suo tempo svolte a dimostrare l’attitudine a ricoprire i posti a concorso, la quale non risente di aggiustamenti successivi della posizione in graduatoria determinati da vicende concernenti il singolo concorrente”, per cui “deve aversi riguardo alla pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria, intervenuta come sovraesposto il 5 giugno 2018, con conseguente scadenza dell’efficacia della stessa al 5 giugno 2021”.

Ritenuto da ultimo, che sia preclusa la possibilità di procedere ad ulteriori nomine per effetto della disposizione contenuta nell’art. 1 bis introdotto dall’art. 1 comma 1, lettera b) della legge n. 130/2022 che limita il contingente dei giudici tributari a quelli già nominati presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di rigettare l’istanza per le motivazioni espresse in premessa.

AVVISA

Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera, sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria [“www.giustizia-tributaria.it”](http://www.giustizia-tributaria.it), nella sezione *“PUBBLICITÀ LEGALE”* e nella sezione *“CONCORSI”*.

L’accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione, secondo le modalità previste dal “Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi” approvato con delibera n. 385/2016, aggiornato con delibera n. 1304 del 3.07.2018 e da ultimo con delibera n. 817 del 24.05.2022 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione *“REGOLAMENTI”*. Sono presenti gli appositi moduli nella sezione *“OPERAZIONE TRASPARENZA”*.

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

D I S P O N E

la comunicazione della presente delibera:

- all'interessato;
- al Dipartimento della Giustizia Tributaria - Direzione Normativa, Affari Giuridici e magistrati.

LA PRESIDENTE
Firmatario1